

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE VESSATORIE INSERITE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI E DI PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI TIPO E DEI CODICI DI CONDOTTA

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

1 - SCOPO

In attuazione dell'art. 2, 4° comma, lett. b) e c) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 37 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il presente Regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, del servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori e del servizio di predisposizione di contratti tipo e codici di condotta.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Oggetto del controllo è l'insieme delle clausole contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da professionisti o associazioni di professionisti, per disciplinare uniformemente la generalità dei rapporti con i consumatori in relazione alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio.

L'ente camerale verifica, secondo modalità e termini definiti nel presente Regolamento, l'esistenza di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori nell'obiettivo di assicurare l'utilizzo nel mercato di condizioni contrattuali eque. Inoltre, ove ne ravvisi i presupposti di utilità, promuove la predisposizione e l'adozione di modelli negoziali improntati al principio dell'equilibrata ripartizione dei diritti e degli obblighi contrattuali e di codici di condotta contenenti norme comportamentali improntate ai principi di correttezza, professionalità e trasparenza dell'attività imprenditoriale.

3 - COMPETENZA

La Camera di Commercio di Bologna è competente ad accertare e verificare la natura vessatoria delle clausole relative a contratti stipulati nella provincia di Bologna o aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia di Bologna o comunque sottoscritti da consumatori che abbiano residenza nella provincia.

Nell'ipotesi in cui la valutazione di vessatorietà coinvolga contratti predisposti da professionisti aventi sede fuori dalla provincia di Bologna, l'ente camerale si impegna ad informarne la Camera di Commercio territorialmente competente al fine di evitare duplicazioni di intervento, sovrapposizioni di procedimenti o valutazioni contrastanti relativamente ad uno stesso argomento.

4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a. **Consumatore**, la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- b. **Professionista**, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori.
- c. **Clausole vessatorie e/o inique**, quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori che danno luogo ad un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.

- d. **Contratti tipo**, i modelli negoziali conformi alle normative di tutela del contraente debole ed improntati al principio dell'equilibrata ripartizione dei diritti e degli obblighi contrattuali.
- e. **Codici di condotta**, l'insieme delle regole a cui un'impresa si sottopone volontariamente al fine di migliorare la correttezza e la trasparenza sul mercato.
- f. **Commissione**, la Commissione di controllo istituita presso la Camera di Commercio di Bologna per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- g. **Camera di Commercio**, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna.
- h. **Giunta**, la Giunta della Camera di Commercio di Bologna.

SEZIONE II

COMMISSIONE DI CONTROLLO

5 - COMPOSIZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento presso la Camera di Commercio di Bologna è istituita un'apposita Commissione.

La Commissione è composta dal Segretario Generale o dal Dirigente dell'Area Tutela del Consumatore e della fede pubblica, in qualità di Presidente, da due membri esterni, esperti in materie giuridiche ed economiche, e da un funzionario preposto all'Area Tutela del Consumatore e della fede pubblica, con funzioni di Segretario. I membri esterni sono nominati con deliberazione della Giunta camerale e individuati tra magistrati, professori universitari e avvocati iscritti nel relativo albo. Sono altresì nominati due membri esterni supplenti, in possesso di analoghi requisiti. Qualora si ritenga opportuno, può essere individuato un segretario supplente.

I membri esterni sono nominati per tre anni e, alla scadenza dell'incarico, possono essere riconfermati. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza, da tutti e tre i membri.

6 - SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE

In caso di morte o rinuncia di un esperto esterno, membro effettivo della Commissione, subentra il membro supplente più anziano di età. I nuovi membri restano in carica fino alla prossima seduta della Giunta, la quale provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione della Commissione, che scadranno insieme con quelli in carica.

Per assicurare il regolare funzionamento dell'attività della Commissione, in mancanza temporanea di uno dei membri effettivi, ad eccezione del Presidente, interviene volta per volta il membro supplente, secondo le modalità del comma 1), senza assumere la qualifica di membro effettivo.

I membri esperti esterni effettivi e supplenti della Commissione non possono essere revocati se non per giusta causa, su proposta del Segretario Generale. In particolare costituisce giusta causa di revoca l'oggettiva inattività o inefficienza. Contestualmente deve provvedersi all'integrazione della Commissione.

SEZIONE III

IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI

7 - FORME DI CONTROLLO

Le funzioni di controllo sulle condizioni generali di contratto sono esercitate:

- a) d'ufficio, a seguito degli elementi emersi su segnalazioni o nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte dal Segretario su incarico della Commissione;
- b) su richiesta del professionista o dell'associazione di professionisti, o dell'associazione di categoria o dei consumatori, che a tal fine comunicano volontariamente le condizioni generali di contratto di cui fanno uso o hanno intenzione di far uso.

8 - PROCEDIMENTO DUFFICIO

8.1 - Assunzione del procedimento

Le istanze o segnalazioni, non manifestamente infondate, potranno essere prese in considerazione ove contengano:

- a. l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
- b. l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
- c. l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista o dell'associazione di professionisti o dell'associazione di categoria che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
- d. copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
- e. una motivata esposizione dei profili di vessatorietà;
- f. l'indicazione dell'interesse diretto, immediato ed attuale a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Camera.

Il Segretario esamina le segnalazioni, procede all'eventuale acquisizione di elementi ritenuti utili per l'istruttoria e sottopone gli atti alla Commissione.

Se la Commissione non ritiene utile aprire un procedimento, il Segretario ne informa il denunciante o l'istante.

Quando per le medesime condizioni generali di contratto risulti già pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria un giudizio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, o sia stata attivata la procedura di conciliazione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 della L. 580/93 e al comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs. 206/2005, il procedimento di controllo non può essere avviato e, se già avviato, diventa improcedibile.

8.2 - Avvio del procedimento

Quando la Commissione ha rilevato l'opportunità di procedere d'ufficio, il Segretario comunica agli interessati - ivi compresi, se del caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori interessate - l'avvio del procedimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che consenta la prova del ricevimento e l'identità del mittente.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- dell'unità organizzativa e della persona responsabile del procedimento;
- dell'oggetto del procedimento avviato e dei possibili profili di vessatorietà, sinteticamente esposti;
- del termine di 30 giorni dall'avviso di inizio del procedimento, entro il quale è possibile presentare memorie scritte, documenti, pareri, pertinenti all'oggetto del procedimento e del termine entro il quale è possibile, in alternativa, far pervenire un modello riformulato in maniera conforme ai rilievi della Commissione.

8.3 - Valutazione delle memorie

Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, la Commissione, valutate le eventuali memorie e documenti presentati, formula le osservazioni conclusive ed emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole prese in esame.

Se nel corso del procedimento vengono richiesti documenti o informazioni agli interessati o ad altri Enti, il termine resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.

8.4 - Conclusione del procedimento

Il parere è comunicato tempestivamente dal Segretario della Commissione agli interessati. Nel caso vengano rilevate delle clausole vessatorie, gli interessati sono invitati ad uniformarsi al parere entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, presentando il modulo contrattuale riformulato.

9 - PROCEDIMENTO VOLONTARIO

9.1 - Presentazione dell'istanza

Il professionista o l'associazione di professionisti o di categoria, che usa o intende far uso di condizioni generali di contratto per regolare rapporti giuridici con i consumatori, può comunicare volontariamente le medesime alla Camera di commercio, richiedendo che venga avviato un procedimento diretto a verificare l'insussistenza di eventuali profili di vessatorietà.

La richiesta deve essere presentata alla Segreteria della Commissione.

Ai sensi dell'art. 18, 1° comma, lett. C), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, il servizio di controllo a seguito di comunicazione volontaria è erogato dietro il versamento di una tariffa stabilita dalla Giunta, per ciascun modello contrattuale sottoposto all'esame della Commissione.

La domanda deve contenere l'indicazione il nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante.

Alla domanda devono essere allegati:

- a. copia delle condizioni generali di cui si chiede il controllo;
- b. copia di eventuali contratti collegati o da cui dipendono le condizioni da esaminarsi;
- c. una descrizione sintetica della natura del bene o del servizio oggetto del contratto;
- d. l'attestato del versamento eseguito;
- e. lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente agisca per mezzo di un rappresentante.

Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta, il Segretario invita il richiedente a regolarizzarla o a completarla, entro un termine non superiore a 20 giorni. In caso di inottemperanza all'invito, il Segretario provvede all'archiviazione della richiesta, dandone notizia al Presidente della Commissione ed al richiedente.

9.2 - Modalità del procedimento

Si applicano gli articoli 8.2, 8.3 e 8.4.

10 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il Presidente della Camera di commercio, sentita la Commissione, può rilasciare l'autorizzazione ad inserire nei moduli contrattuali per i quali è stata accertata l'assenza di clausole vessatorie, l'indicazione che gli stessi sono stati controllati dalla Commissione di controllo.

11 - AZIONE INIBITORIA

Qualora le parti interessate non si uniformino al parere formulato dalla Commissione a seguito dei procedimenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, la Commissione può proporre alla Giunta camerale l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 206/05.

E' fatta salva la facoltà della Giunta di delegare il Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna in merito alla decisione sull'esperimento dell'azione inibitoria.

12 - PARERI SULLA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN USO IN UN SETTORE ECONOMICO

La Commissione può decidere di esaminare i modelli contrattuali in uso in un determinato settore economico, particolarmente importante a livello locale, al fine di rilevare l'eventuale presenza di clausole inique. In tal caso l'intervento della Commissione può estendersi nell'ambito delle attività di repressione della concorrenza sleale tra le imprese e, quindi, riguardare anche contratti tra imprese, al fine di verificare che essi siano equi, ossia conformi ai principi richiamati dagli artt. 1371 e 1374 c.c.

Qualora il settore d'intervento sia particolarmente complesso e richieda conoscenze specifiche, la Commissione può avvalersi del contributo di un esperto esterno altamente qualificato, incaricato dal Dirigente competente secondo le modalità e le procedure previste nelle "Linee guida per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione" approvate dalla Giunta camerale.

Essa provvede ad ascoltare le associazioni dei consumatori, le associazioni delle imprese coinvolte nel settore economico di riferimento e ogni altro soggetto la cui audizione ritenga utile al fine del corretto espletamento dell'attività (es. ordini professionali), i quali esprimono i propri rispettivi pareri, osservazioni, memorie.

Ultimata la fase della concertazione, la Commissione esprime un parere sulla vessatorietà delle clausole contrattuali in uso nel settore prescelto, che viene proposto alla Giunta per l'adozione finale.

Qualora nell'ambito di iniziative di coordinamento o progetti promossi da Unioncamere, ai quali la Camera di Commercio di Bologna abbia aderito, sia prevista una condivisione del parere a livello nazionale, alla Giunta sarà proposta, sentita la Commissione di controllo, l'adozione del parere definitivo, con le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate a livello nazionale in sede di condivisione.

13 - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Le pratiche vengono numerate progressivamente in ordine di ricevimento ed inserite in un apposito registro informatico, diviso in due elenchi: uno per i procedimenti d'ufficio e l'altro per i procedimenti volontari.

SEZIONE IV

LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI TIPO E DEI CODICI DI CONDOTTA

14 - CONTRATTI TIPO

Qualora vengano individuati, anche su segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni di categoria e dalle associazioni dei consumatori, dei settori nei quali si ritiene utile intervenire per migliorare i rapporti contrattuali e riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, la Commissione di controllo procede alla predisposizione di modelli contrattuali, promuovendone la diffusione tra le imprese, le loro associazioni e le associazioni a tutela dei consumatori. L'attività della Commissione può riguardare la predisposizione di contratti tipo tra imprese e consumatori o tra imprese.

Qualora l'attività da svolgere riguardi un settore particolarmente complesso e richieda conoscenze specifiche, la Commissione può avvalersi del contributo di un esperto esterno altamente qualificato, incaricato dal Dirigente competente secondo le modalità e le procedure previste nelle "Linee guida per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione" approvate dalla Giunta camerale.

La predisposizione dei modelli contrattuali è affidata direttamente all'esperto esterno al quale sia stato conferito l'incarico professionale. La bozza dei modelli predisposti è sottoposta alla Commissione e, se del caso, alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori, le quali potranno proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti.

Ultimata la fase della concertazione, i modelli contrattuali sono approvati dalla Commissione e proposti alla Giunta per l'adozione finale.

Qualora nell'ambito di iniziative di coordinamento o progetti promossi da Unioncamere, ai quali la Camera di Commercio di Bologna abbia aderito, sia prevista una condivisione del contratto tipo a livello nazionale, alla Giunta sarà proposta l'adozione del testo definitivo, con le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate a livello nazionale in sede di condivisione.

15 - CODICI DI CONDOTTA

La Commissione di controllo può redigere dei codici di condotta, contenenti principi e norme comportamentali in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, secondo quanto previsto all'art. 27 bis del Codice del Consumo.

Qualora l'attività da svolgere riguardi un settore particolarmente complesso e richieda conoscenze specifiche, la Commissione può avvalersi del contributo di un esperto esterno altamente qualificato, incaricato dal Dirigente competente secondo le modalità e le procedure previste nelle "Linee guida per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione" approvate dalla Giunta camerale.

La predisposizione dei modelli contrattuali è affidata direttamente all'esperto esterno al quale sia stato conferito l'incarico professionale.

L'attività deve essere svolta in forma collaborativa con le associazioni di categoria e dei consumatori, al fine di improntare l'attività imprenditoriale al rispetto dei principi di correttezza, professionalità e trasparenza e salvaguardare i diritti dei consumatori.

La bozza dei codici di condotta predisposti è approvata dalla Commissione e proposta alla Giunta per l'adozione finale.

Qualora nell'ambito di iniziative di coordinamento o progetti promossi da Unioncamere, ai quali la Camera di Commercio di Bologna abbia aderito, sia prevista una condivisione del codice di condotta a livello nazionale, alla Giunta sarà proposta l'adozione del testo definitivo, con le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate a livello nazionale in sede di condivisione.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

16 - INDENNITA' AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Ai membri della Commissione sono attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute, in misura decisa dalla Giunta camerale.